



L'anno **2022**, il giorno **26 (ventisei)** del mese di **novembre**, alle ore **18.00**, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione DUENDARTE A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

➔ **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);

➔ **varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig./ra ROVERATO Marta, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Roverato Roberto.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., - sulla base della proroga da ultimo adottata all'art. 26-bis del d.l. 73/2022 - facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di *seconda* convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, (*con voto unanime*), delibera di approvare:

- a) la ripetizione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"DUENDARTE APS"**, (già deliberata con precedente provvedimento deliberativo);
- b) gli articoli dal n. 1 al n. 32 del nuovo Statuto;
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante.
- d) l'assemblea delibera, altresì, di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso decreto.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Padova".

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.



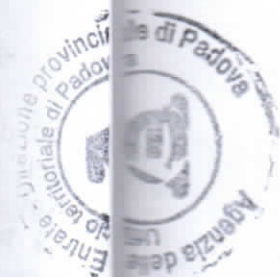
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Handwritten signature]

la Presidente

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 13 DIC 2022	S3
Reg. n°	8201
€	ESENTE

Il Funzionario addetto (*)
Rosaria S. MORILE
Firma su delega del Direttore Provinciale.



[Digitare qui] [Digitare qui]

STATUTO ASSOCIAZIONE DUENDARTE APS

PREMESSO

CHE con delibera assembleare del 14 marzo 2012 sono stati approvati l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Culturale "Duendarte";

CHE ambedue i documenti sopra citati sono stati bollati e registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Padova in data 16 marzo 2012, al n. 3196;

CHE il- data 3 Luglio 2017 il Legislatore ha approvato il D.Lgs. n.117, pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2017, n. 119 recante norme riguardanti gli enti del Terzo Settore;

CHE con delibera assembleare del 22 maggio 2019 l'Associazione "Duendarte" ha nuovamente approvato lo Statuto allo scopo di armonizzarlo con le norme contenute nel Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. 117/2017, aggiungendo alla ragione sociale l'acronimo "APS";

CHE il suddetto documento è stato registrato dall'Agenzia delle Entrate di Padova il 20 giugno 2019, al n. 4712, in regime di esenzione dei diritti ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso decreto;

CHE tra la Regione Veneto e l'ARCI sono intervenuti accordi per l'approvazione di un nuovo modello di Statuto, redatto in conformità al Codice del Terzo Settore, quale condizione essenziale per la trasmigrazione dell'Associazione "Duendarte APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

PRESO ATTO

dell' art. 4 del predetto D. Lgs.117/2017 in cui precisa che le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) appartengono agli enti del terzo settore;

CHE l'Associazione "Duendarte" è una A. P. S;

CHE il Codice obbliga gli enti del Terzo Settore ad iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

CHE l'art.101, comma 2, del predetto Codice impone agli Enti del Terzo Settore di apportare ai propri statuti le modifiche introdotte dal Codice medesimo attraverso, peraltro lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento, avvalendosi del quorum proprio dell'assemblea ordinaria;



[Digitare qui] [Digitare qui]

CHE L'art. 82, comma 3, del predetto codice statuisce che agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie poste in essere dagli enti del Terzo Settore allo scopo di adeguare dette scritture alla novella legislativa sono esenti dall'imposta di registro;'

CHE l'art. 82 comma 5, del predetto Codice statuisce che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo;

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **"DUENDARTE APS"** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in VIGODARZERE (PD).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Nello specifico si prefigge lo scopo di:

> promuovere ed organizzare la diffusione, l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento tramite lezioni, corsi e stage di musica, teatro e danza di qualsiasi genere e del Flamenco in particolare, non soltanto per quanto riguarda il baile, ossia la danza Flamenco, che è la più conosciuta, ma in tutte le sue forme ed espressioni artistiche, in considerazione anche del fatto che il consiglio generale dell'Unesco, riunito nel Novembre del 2010 a Nairobi, in Kenia, ha dichiarato il Flamenco Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

>) promuovere ed organizzare attività di spettacolo, dimostrazioni, attività del tempo libero, di svago, di relax, attività e servizi culturali, sociali, turistici, seminari, laboratori, conferenze, convegni, corsi di formazione, video proiezioni, festival, collaborazioni con artisti sia italiani che



[Digitare qui] [Digitare qui]

stranieri.

- > Diffondere la cultura alla conoscenza dell'arte in generale anche attraverso l'organizzazione e la sponsorizzazione di esposizioni di arti visive e percorsi culturali;
- > approfondire la conoscenza di lingue straniere e, segnatamente, dello spagnolo.
- > Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, affinché si realizzi uno sviluppo culturale, economico ed artistico, in modo che la loro conoscenza non resti sapere di pochi ma diventi patrimonio dell'intera Società.
- > contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e, in particolar modo, l'organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Sono finalità dell'associazione:

1. Promuovere e diffondere la conoscenza verso la cultura spagnola e, nello specifico, Andalusia, dalla quale si sviluppa l'arte Flamenco. Per il perseguimento di tale scopo, svolgerà attività informative, formative, di consulenza e di altro tipo che a titolo esemplificativo consistono nel campo;
2. Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento cultural in questo campo;
3. Formare, preparare e gestire gruppi di utenti esperti in grado di operare in questo campo;
4. Pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
5. Collaborare con mezzi mediatici;
6. Realizzare centri di formazione;
7. Organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
8. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
9. Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
10. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.



[Digitare qui] [Digitare qui]

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riconoscere al Presidente e/o ad altri Associati un compenso per l'attività svolta a beneficio dell'Associazione che sarà erogato sotto forma di remunerazione per Collaborazione Coordinata continuativa o configurato come busta paga, mentre per le spese effettivamente sostenute, quali: telefoniche, consumo carburanti, pedaggi autostradali, ecc., pertinenti con i fini sociali ampiamente descritti nei presenti documenti, potranno essere loro riconosciuti rimborsi a piè di lista. Tali attività dovranno essere documentate nel rendiconto annuale e nell'allegato bilancio di missione, che dovranno riportare parametri quantitativi per "misurare" l'attività effettivamente svolta in proporzione all'ampiezza della base sociale.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccogliere fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. Per il perseguimento di tale scopo, svolgerà attività informative, formative, di consulenza e di altro tipo che a titolo esemplificativo e non esaustivo consistono nell'

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 5 – Ammissione dei soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35



[Digitare qui] [Digitare qui]

1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 – Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che [siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.



[Digitare qui] [Digitare qui]

Articolo 8 – Doveri dei soci

Il socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.]

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;



[Digitare qui] [Digitare qui]

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

I deliberi degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione.

Ad ogni provvedimento di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Entro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'assemblea che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Lo stesso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;



[Digitare qui] [Digitare qui]

- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

l'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

La proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea in attuazione alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.]

articolo 15 – Bilancio sociale

Il caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'Assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

articolo 16 – Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

I organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che [siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale [oppure: e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria] almeno quindici giorni prima.

articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente,



[Digitare qui] [Digitare qui]

caso previsti dagli artt. 20 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Validità dell'assemblea ordinaria

Nella prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 6 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Nelle delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Nelle delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

Nell'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si fissa in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i primi giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

1. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;



[Digitare qui] [Digitare qui]

Il Consiglio Direttivo, al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo
grammatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre
membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della
liquidazione e revisione dei conti;
approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo
documento economico-programmatico;
assume la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dello statuto;
delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e
sulla modifica;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale,
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica
tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità
prevista dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di
assistenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e
soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici
programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali,
secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea].

Articolo 25 - Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta
verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di
urgenza nella competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo
consiglio utile;

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume
le funzioni;

Il Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute
del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del
Vicepresidente.



[Digitare qui] [Digitare qui]

caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze della attività dell'Associazione.

Articolo 25 - Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del patrimonio;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti,



[Digitare qui] [Digitare qui]

svolgimento delle attività sociali;

compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di convocazione e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre [In alternativa: un terzo dei Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente.

Le riunioni valide se il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dal/dalla Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Il verbale delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente.

Il verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ile soci/e che possono consultarlo.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella mancanza di atto, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Il/la Consigliere/a rimette le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'intera riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate all'intera riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'intera riunione successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a iscritto prima del non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima riunione dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti mantengono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Se per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Organo di controllo

Se non è previsto, l'organo di controllo non è richiesto.

Articolo 30 - Revisione legale

È prevista quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS



[Digitare qui] [Digitare qui]

Norme di Scioglimento

Art. 48 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Ente APS, in quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di rettazione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previa parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (URNTS), in altra diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad URNTS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in ogni caso in quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di scioglimento dell'URNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

In ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Ente APS, in quanto previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Presidente